

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVADEI, CALDORO, MOSCA, CUCCHI, ZAFFANELLA

Presentata il 23 giugno 1971

Accreditamento dei contributi assicurativi per i periodi di omissione contributiva compresi tra il 1° luglio 1920 e il 31 dicembre 1945

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 30 aprile 1969, n. 153, ha rappresentato la prima grande legge di riforma nel campo sociale verso una migliore tutela dei lavoratori: basta pensare all'agganciamento della pensione al 74 per cento (all'80 per cento a partire dal 1° gennaio 1976) delle migliori ultime retribuzioni, alla concessione della scala mobile, alla sostituzione delle maggiorazioni con gli assegni familiari, alla riforma degli organi di amministrazione dell'INPS ed al complesso di norme (innovazioni nella materia delle pensioni di reversibilità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, riscatto del periodo di laurea, priorità dei crediti dei lavoratori e degli enti previdenziali nella graduatoria dei privilegi, ecc.) che hanno sensibilmente migliorato la tutela dei lavoratori.

Tuttavia è noto che la media delle pensioni della previdenza sociale non raggiunge ancora livelli soddisfacenti, essendo di poco superiore alle 30.000 lire mensili: pertanto, ad una tutela teorica della legge che è senza altro soddisfacente, come è provato dalle buone pensioni raggiunte da coloro che sono sempre stati assicurati, corrisponde una situa-

zione di fatto del tutto negativa. Quali i motivi?

Nel 1969 è stata fatta un'indagine sui «vuoli» contributivi, esaminandosi le posizioni di circa 1 milione e 700 mila pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per i quali gli ultimi versamenti erano stati effettuati nel periodo dal 1958 al 1966 e si è proceduto a studi sul rapporto tra il periodo di attività lavorativa ed i periodi per i quali erano stati accreditati contributi.

Ne è risultato un indice di «copertura» pari a poco più del 60 per cento. Ciò vale a dire che la media dei pensionati, su un periodo ipotetico di lavoro di quaranta anni, (cioè dai 20 ai 60 anni di età) poteva far valere soltanto 24 anni di contribuzione. Gli altri 16 anni risultano «scoperti» nella posizione assicurativa sia per lacune della legislazione dell'epoca (i vari tipi di accreditamento di contributi figurativi per malattia, disoccupazione, gravidanza, ecc. sono stati infatti introdotti in seguito a varie leggi che si sono successe nel tempo, fra il 1935 e il 1952) sia in forza di vere e proprie omissioni contributive.

Dalla stessa indagine è risultato anche che a mano a mano che ci si avvicina nel tempo, e cioè che si esaminano casi di pensionati che hanno iniziato l'attività lavorativa in epoca più recente, i periodi « vuoti » di contribuzione assumono minore rilevanza: ad esempio, per coloro il cui primo versamento contributivo è stato effettuato prima del 1932 l'indice di copertura è del 56 per cento; mentre per coloro il cui primo versamento si riferisce al periodo 1953-1957, questo indice è del 71 per cento. Se si aggiungono i contributi figurativi — che non risultano completamente dall'indagine — se ne può desumere che si sta gradatamente giungendo ad una più completa e soddisfacente tutela. Resta però, e gravissimo, il problema dei vecchi lavoratori che, dopo una vita di fatiche, sono tuttora ancorati ai « minimi » di pensione.

Per sopperire a questa grave lacuna viene presentata questa proposta di legge, che istituisce un Fondo di accantonamento finanziato dai prelievi dalle riserve del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura annualmente stabilita dal Consiglio d'amministrazione dell'istituto.

I periodi per i quali è possibile l'accreditamento dei contributi sono quelli di lavoro subordinato e retribuito, ma per i quali si sono verificate omissioni contributive, com-

presi tra il 1° luglio 1920 (inizio dell'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e il 31 dicembre 1945, data a partire dalla quale può considerarsi che sia cominciata la progressiva normalizzazione delle attività economiche del Paese.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno sostituire la documentazione « di data certa » richiesta dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la cui tecnica si applica per la copertura dei contributi da accreditare (con la riduzione del 50 per cento già prevista dall'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153), con una dizione più elastica. Si sarebbe in caso contrario resa praticamente inapplicabile la presente proposta di legge essendo oltremodo difficile che i lavoratori (e sono per lo più operai generici, manovali, ecc.) possano conservare ancora oggi buste paga (ammesso pure che i datori di lavoro dell'epoca avessero loro consegnato buste paga!), lettere di assunzione, o altro.

Abbiamo fiducia che il Parlamento, sempre sensibile ai veri interessi del Paese, approvi la presente proposta di legge intesa a risolvere con giustizia il grave problema sociale delle pensioni dei vecchi, e più bisognosi, lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i periodi compresi tra il 1° luglio 1920 e il 31 dicembre 1945, allorché si siano verificate omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi, mediante prelievo dall'apposito Fondo di accantonamento delle somme corrispondenti alla riserva matematica necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione spettante al lavoratore in relazione ai contributi omessi. Tale riserva matematica, calcolata in base alle norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotta del 50 per cento.

All'inizio di ciascun anno finanziario il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce lo ammontare delle somme, da prelevarsi dalle riserve del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che debbono essere versate al Fondo di accantonamento di cui al precedente comma.

ART. 2.

L'accredito dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge è effettuato su domanda degli interessati, corredata da documenti idonei a provare la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine sono altresì idonee le dichiarazioni di responsabilità rese dagli interessati stessi, purché convalidate da prove per testimoni.

L'accredito dei contributi è effettuato sulla base della media dei 52 contributi settimanali effettivi immediatamente successivi al periodo da accreditare.

Chiunque dichiara il falso o compia atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensione non spettante, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito con la multa da 1 a 5 milioni di lire, salvo che il fatto costituisca reato più grave.